

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 07.12.2022

News n. 8/2022 – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Regime transitorio – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

A partire dal 1° gennaio 2018 i dividendi su partecipazioni qualificate e non qualificate sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.

In via transitoria, l’articolo 1, comma 1006 della Legge n. 205 del 2017 ha previsto che per le “*distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate (...) formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022*”, il regime fiscale per il socio sia quello previgente (quindi, tassazione con le aliquote progressive su una base imponibile del 40%, del 49,72% o del 58,14%), in luogo di quello standard previsto dall’inizio del 2018, rappresentato dall’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 2022, pubblicato il 6 dicembre 2022, ha chiarito che i **dividendi incassati nel 2023** su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni **deliberate entro la fine del 2022**.

Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta all’interpello n. 454 del 16 settembre 2022 che aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data della delibera di distribuzione (per maggiori informazioni si veda la nostra circolare n. 5 – “Scadenziario”).

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)